



Ordinanza del Sindaco n. 4 del 05/03/2025

OGGETTO: MANUTENZIONE E PULIZIA FOSSI, TAGLIO RAMI E SIEPI SPORGENTI SU STRADE COMUNALI, MANUTENZIONE AREE VERDI, O INEDIFICATE.

Premesso che, al fine di rendere più sicura la viabilità di uso pubblico nonché le abitazioni interessate e di prevenire situazioni di allagamento, risulta necessario regolare il deflusso delle acque meteoriche e in particolare:

- mantenere costantemente puliti i cigli, le ripe ed i fossi che attraversano le proprietà private, soprattutto quelle prospicienti e adiacenti le strade comunali;
- garantire la regolare visibilità e viabilità delle strade stesse, mantenere e/o ripristinare l'originaria sede degli scarichi a cielo aperto (fossi, canali, fossette del reticolo superficiale, ecc.) delle acque meteoriche e di esondazione adiacenti le strade comunali, la viabilità ad uso pubblico, la viabilità vicinale e le abitazioni interessate;
- mantenere puliti gli alvei dei corsi d'acqua superficiali nonché i fossati ed i canali presenti sul territorio comunale;

Dato atto che:

- il non regolare scolo e deflusso delle acque può comportare, a causa del ristagno delle stesse, l'insorgere di numerosi problemi di carattere igienico/sanitario, quali il richiamo per topi, il proliferarsi di insetti e la formazione di putrescenze maleodoranti;
- in alcuni fossi e canali da anni non vengono svolti i normali lavori di manutenzione quali: pulizia del fondo dai detriti depositati, sfalcio delle rive e taglio delle piante cresciute spontaneamente all'interno dell'alveo;

Considerato che in caso di incidenti dovuti ad incuria del fronte strada, possono esservi responsabilità civili e penali per i proprietari delle siepi e delle piante invadenti le strade e delle ripe non correttamente sfalciate;

Ritenuto, per quanto sopra evidenziato, necessario che si provveda allo spurgo e alla pulizia dei corsi d'acqua quali: canali, tombinature e fossi correnti sul territorio comunale, allo scopo di consentire il regolare deflusso delle acque;

Richiamate le vigenti disposizioni legislative che sanzionano i comportamenti omissivi di cui sopra ed in particolare gli artt. 29 (piantagioni e siepi) - 31 (manutenzioni delle ripe) – 32 (condotta delle acque) - 33 (canali artificiali e manufatti sui medesimi) del Codice della Strada (D.Lgs. n. 285 del 30/04/92 e ss.mm.ii.);

Visti gli articoli 915, 916 e 917 del Codice Civile che individuano come obbligati ad eseguire le opere di manutenzione dei corsi d'acqua superficiali, i proprietari dei fondi confinanti con gli alvei e gli utilizzatori degli stessi;

VISTO il Regio Decreto n. 523 del 25 luglio 1904 ss.mm.ii., che disciplina le opere idrauliche e gli obblighi di gestione e manutenzione di fossi, rii e corsi d'acqua in genere, compresi argini, sponde e difese, con responsabilità in capo ai proprietari frontisti;

VISTO l'art. 96 del sopra citato Regio Decreto n. 523 del 25/07/1904 indicante le attività vietate sui corsi d'acqua pubblici ed in particolare la lettera f), che prevede testualmente: "sono lavori ed atti vietati in modo assoluto sulle acque pubbliche, loro alvei, sponde e difese i seguenti: le piantagioni di alberi e siepi, le fabbriche, gli scavi e il movimento del terreno a distanza dal piede degli argini e loro accessori (..) minore di quella stabilita dalle discipline vigenti nelle diverse località ed, in mancanza di tali discipline, a distanza di metri quattro per le piantagioni e il movimento del terreno è di metri dieci per le fabbriche e per gli scavi";

VISTO l'art. 115 del D.Lgs 152/2006 inerente la tutela delle aree di pertinenza dei corpi idrici;

Visto il Codice della Strada D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e successive modifiche ed integrazioni, ed il regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della Strada D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, con particolare attenzione agli articoli 15 (atti vietati), 29 (Piantagioni e Siepi), 31 (Manutenzione delle ripe) e 32 (Condotta delle acque);



COMUNE DI
**BARBERINO
TAVARNELLE**

DISPONE

- che la presente ordinanza venga trasmessa al comandante della Polizia Municipale, il quale provvederà a verificarne l'applicazione, e per quanto di competenza, alla Prefettura;
- la pubblicazione della presente ordinanza all'albo pretorio comunale e la sua diffusione mediante affissione nei luoghi pubblici e sul sito internet del Comune

INFORMA

che contro la presente ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di 60 giorni dalla data di pubblicazione ai sensi del combinato disposto dell'art. 22 L. 689/1981 e art. 133 D.Lsg. 104 del 02.07.2010 oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni dalla data di pubblicazione (D.P.R. 24/11/1971 n. 1199 e ss.mm.ii).

Li, 05/03/2025

Sindaco

DAVID BARONCELLI / ArubaPEC S.p.A.
(atto sottoscritto digitalmente)